DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA DERIVATA E DI CONTABILITA' PUBBLICA

Art. 11

Esecuzione forzata a danno degli enti locali

COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 OTTOBRE 1995, N. 415, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 NOVEMBRE 1995, N. 507. COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 OTTOBRE 1995, N. 415, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 NOVEMBRE 1995, N. 507. 1-ter. All'articolo 1-bis della legge 29 ottobre 1984, n. 720, introdotto dall'articolo 24-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e' aggiunto il seguente comma: "4-bis. Non sono ammessi atti di sequestro o 'di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime ne' sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilita' intestate agli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge".

Versione in vigore dal 17 maggio 1995, non più in vigore dal 12 luglio 1996 · versione 8

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica
Estremi	Decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-finanza-derivata-e-di-contabilita/art-11-esecuzione-forzata-a-danno-degli-enti-locali/versione/8

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it